

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

(55^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate dell'annata 1955-56 » (1898) (D'iniziativa dei senatori Salari ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 657, 661
CARELLI, relatore	659, 660
MASCIALE	660
MORETTI	659, 660
PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	659, 660
SALARI	660

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Medici, Moretti,

Santarelli, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Salari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Principe.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari ed altri: « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate dell'annata 1955-1956 » (1898)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

55ª SEDUTA (17 maggio 1967)

d'iniziativa dei senatori Salari, Tiberi, Angelilli, Bartolomei, Alberti, Moneti e Zanini : « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge era già stato esaminato in sede referente nel febbraio scorso dalla Commissione, che ne aveva poi chiesto l'assegnazione in sede deliberante. Tale assegnazione era però stata in un primo tempo preclusa da un parere contrario della 5ª Commissione, motivato dall'opportunità di meglio precisare l'ammontare dell'onere che il provvedimento avrebbe comportato a carico del bilancio dello Stato, nonchè i precisi termini di copertura della spesa.

Successivamente la 5ª Commissione, in un parere suppletivo, così si esprimeva:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere in precedenza espresso sul disegno di legge n. 1898, osserva quanto segue.

Il provvedimento in esame sarebbe inteso, tra l'altro, a prolungare da 8 a 12 anni il periodo di preammortamento e da 12 a 17 anni quello di ammortamento dei mutui concessi, a termini della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, a favore delle aziende olivicole danneggiate dalle nevicate e dalle gelate degli anni 1955 e 1956.

Questa Commissione ritiene potrebbe adottarsi una soluzione che consenta, utilizzando gli stessi stanziamenti già autorizzati, la copertura della spesa conseguente alla proroga dei mutui di che trattasi.

Tale proroga potrebbe essere accolta nel limite di 2 anni (da 8 a 10) per il periodo di preammortamento e di 2 anni (da 12 a 14) per il periodo di ammortamento dei mutui, con un onere conseguente di lire 1.100.000.000.

Al tempo stesso, al fine di mantenere fermo il tasso del 3 per cento stabilito a cari-

co dei mutuatari, il contributo dello Stato, limitatamente al periodo di ammortamento dei mutui in parola, dovrebbe essere elevato dal 3,50 al 3,75 per cento.

La suddetta spesa di lire 1.100.000.000 potrebbe essere fronteggiata utilizzando gli stanziamenti di bilancio di lire 4.120 milioni già autorizzati, per gli esercizi dal 1966-1967 al 1978-79, dall'articolo 11 della citata legge n. 1178, per la concessione del concorso statale in conto interessi.

Detti stanziamenti, infatti, non saranno interamente utilizzati in conseguenza del minor volume delle operazioni poste in essere rispetto a quelle previste dalla legge.

Quanto sopra premesso, questa Commissione ritiene che occorra emendare l'articolo 1 del disegno di legge in esame nel senso di stabilire, al primo ed al secondo comma, il limite di proroga di due anni e di introdurre un terzo comma precisante che il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

L'articolo 3 del disegno di legge andrebbe modificato nel senso di stabilire che la ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni autorizzati dall'articolo 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, per il periodo 1º gennaio 1967-30 giugno 1979, è così modificato: dall'anno finanziario 1967 all'anno finanziario 1970, lire 210 milioni; dall'anno finanziario 1971 all'anno finanziario 1984, lire 223 milioni; l'anno finanziario 1985, lire 103 milioni; l'anno finanziario 1986, lire 25 milioni; e gli esercizi finanziari 1987 e 1988, lire 15 milioni ».

In seguito a tali suggerimenti il relatore, senatore Tiberi (che, essendo stato in questo periodo indisposto, verrà oggi sostituito dal senatore Carelli) formulava alcune modifiche agli articoli 1 e 3, proponendole ai colleghi nella seduta del 26 aprile ed augurandosi in quella occasione che la Presidenza del Senato non avesse altre difficoltà ad accordare il richiesto passaggio dalla sede referente alla deliberante. Tale passaggio ci è stato infatti finalmente accordato, per cui oggi dovremmo discutere e votare il di-

segno di legge assieme alle modifiche suggerite dalla Commissione finanze e tesoro.

C A R E L L I, *relatore*. Come già ricordato nella relazione del collega Tiberi, la legge 3 dicembre 1957, n. 1178, fu emanata al fine di permettere il ripristino degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e dalle gelate dell'annata 1955-56, che determinarono gravissime distruzioni in estese zone del nostro Paese. Con essa il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento fu autorizzato a concedere mutui ventennali al 3 per cento in favore delle aziende colpite; e, a tale scopo, vennero destinati 10 miliardi. Per i mutui suddetti fu previsto un periodo di preammortamento di otto anni, con rimborso del capitale, in rate costanti, nei successivi dodici anni.

Ora si è giunti alla scadenza del periodo di preammortamento. Sono state presentate in questi anni domande in gran numero ed emesse obbligazioni del Consorzio per lire 5.967.412.329, con un carico per lo Stato di lire 208.840.916, in favore di 2.139 beneficiari; e sono state eseguite le seguenti opere: olivi distrutti e reimpiantati, 1 milione 940.078; olivi ricostituiti con taglio alla base n. 1.926.290; olivi ricostituiti con taglio alle branche principali, 1.999.052; superficie olivicola interessata ai conferimenti, ettari 53.746, 19 are e 72 metri.

È però avvenuto che, dei 10 miliardi previsti, sono stati erogati solo 5.967 milioni; il che significa qualcosa come circa mille lire per olivo, con una media di 100.000 lire per ogni ettaro di terreno. Pertanto, all'approssimarsi della scadenza del periodo di preammortamento, non si può dire che lo scopo sia stato raggiunto, anche perchè nuove ed assai gravi calamità si sono abbattute sulle nostre campagne proprio nel momento in cui maggiore era l'impegno degli operatori agricoli.

Quella dei colleghi presentatori del disegno di legge è stata quindi senz'altro una ottima iniziativa; però, come ha ricordato l'onorevole Presidente, è necessario apportare alcune modifiche al testo originario, anzitutto portando da cinque a due anni la

proroga prevista dall'articolo 1, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, ed elevando al 3,75 per cento il contributo statale nel pagamento degli interessi per tutto il periodo di ammortamento dei mutui (elevazione consentita, tra l'altro, dal fatto che esistono ancora notevoli disponibilità sui 10 miliardi erogati a suo tempo e non utilizzati — come dicevo — che per la metà); in secondo luogo, sostituendo l'articolo 3 con un altro recante una nuova ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni, autorizzati dall'articolo 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178. Tutto questo appunto a seguito dei suggerimenti contenuti nel parere della Commissione finanze e tesoro.

In tal modo daremo la possibilità a tutti gli operatori agricoli considerati dal provvedimento di adattarsi ai nuovi indirizzi dell'agricoltura, nella speranza che lo stesso possa presto farsi anche per altri settori che hanno bisogno di essere validamente sostenuti, specie nel momento in cui i prodotti esteri invadono il nostro mercato; ed è per questo motivo che chiedo ai colleghi di voler concedere il loro voto favorevole al disegno di legge, modificato nel senso indicato.

M O R E T T I. Siamo tutti d'accordo sulla gravità dei danni causati dalle gelate agli impianti olivicoli, la cui riattivazione richiede anni di lavoro e spese assai ingenti; avremmo perciò voluto un intervento più efficace da parte dello Stato, apparendoci assai limitato quanto previsto dalla legge del 1957 e ripreso dal provvedimento. Oltretutto mi sembra che con esso i piccoli proprietari della montagna e della collina siano tutt'altro che agevolati, se costretti a richiedere dei mutui, perchè — come sempre — le vere favorite sono le grandi aziende.

Non bisogna poi dimenticare che la stessa gelata che distrugge gli olivi distrugge anche le viti. Perchè mai la legge non contempla allora anche quest'ultimo settore?

P R I N C I P E, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non è que-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)55^a SEDUTA (17 maggio 1967)

sta la sede per una modifica generale della legge del 1957.

M O R E T T I . Ad ogni modo vorrei cogliere l'occasione per rivolgere una raccomandazione al Governo. Ogni anno in Italia il maltempo provoca danni gravissimi ad una serie di settori produttivi, in agricoltura, e non esiste una legge che intervenga in maniera organica per il risarcimento delle produzioni colpite. Ora noi da anni parliamo dell'istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale — idea partita dalla nostra parte e poi ripresa da altre correnti politiche e sindacali — ma ancora non si è fatto nulla in tal senso. Bisognerebbe quindi una volta per tutte affrontare il problema e risolverlo, per offrire una più efficace protezione all'agricoltore contro i danni cui è così frequentemente sottoposto.

M A S C I A L E . Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del partito socialista di unità proletaria al disegno di legge, vorrei ricordare che le zone colpite dalle avversità atmosferiche non si limitano a quelle indicate dal provvedimento stesso, poichè anche l'Abruzzo, la Puglia ed il Lazio hanno riportato danni assai gravi.

Desidero poi far osservare al collega Moretti che i vigneti, per la loro particolare struttura, possono essere riportati in grado di produrre in soli due o tre anni, per cui non necessitano degli stessi interventi che sono richiesti dagli impianti olivicoli.

Concludo ricordando all'onorevole rappresentante del Governo l'opportunità di coordinare una buona volta tutta la materia, per evitare di dover ricorrere a « legghine » ogni qual volta si verificano danni dovuti al maltempo.

S A L A R I . Vorrei rivolgere in primo luogo una parola di ringraziamento al Presidente, ai due relatori ed a tutti i colleghi per la cura con la quale hanno seguito il provvedimento che, se pur modesto, è atteso con tanta ansia da tutti gli interessati, non solo dell'Italia centrale — come diceva il collega Masciale — ma anche del Meridione.

Purtroppo il 1967, con il freddo eccezionale del gennaio e del febbraio, ha nuovamente colpito, distruggendoli quasi completamente, gli uliveti già danneggiati nel 1956. Si tratta di un'avversità ricorrente e che crea gravi problemi, il che ci ha appunto indotto a chiedere una proroga per alcuni anni della legge del 1957. Le colture hanno perso la possibilità di produrre per un periodo di tempo ancora illimitato; e debbo anzi, a tale proposito, dare atto al Governo della prontezza con cui ci è venuto incontro, anche dal punto di vista finanziario, onde consentire l'approvazione del provvedimento.

Del resto desidero ricordare al collega Moretti che in questi anni il Governo ha compiuto sforzi notevolissimi in favore dell'olivicoltura, concedendo a chi ha voluto rinnovare gli impianti danneggiati, o addirittura crearne di nuovi, finanziamenti ingenti attraverso i contributi previsti dal Piano verde ed altre leggi. Non possiamo quindi non riconoscere che esso ha compiuto il suo dovere.

C A R E L L I , relatore. Concordo col collega Moretti circa la necessità dell'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali; necessità del resto fatta presente per la prima volta proprio dalla nostra Commissione. Noi, infatti, agevoliamo i mutui per il ripristino della produttività nei terreni colpiti; ma si tratta di danni di portata assai ingente — sulle 300.000 lire per ettaro — che turbano molto seriamente l'amministrazione ed il reddito dell'azienda, per cui è necessario un intervento più diretto ed immediato, che faccia fronte tempestivamente agli eventi improvvisi ed inevitabili dovuti al maltempo.

Detto questo, non mi resta che ripetere ancora una volta l'invito ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

P R I N C I P E , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole al disegno di legge, per gli stessi motivi che sono stati esposti così chiaramente dal relatore. Come sappiamo,

la legge del 1957 aveva lo scopo di ripristinare l'efficienza produttiva degli impianti olivicoli devastati dalle neviccate e dalle gelate del 1955-56. Ora — e qui rispondo al senatore Moretti — poichè i nuovi eventi atmosferici verificatisi in questi anni non hanno consentito la ripresa dei suddetti impianti nei termini in cui era auspicabile, si chiede una proroga delle provvidenze previste dalla legge stessa; ma non è il caso di estenderle alla viticoltura, almeno con il provvedimento in esame.

Mi si consenta, in proposito, di osservare, a titolo strettamente personale, che è giunto il momento di porre un freno a certe forme di paternalismo, poichè non possiamo fare dello Stato un grande assicuratore. Oggi poi il progresso tecnologico consente, attraverso un intervento più qualificato e selezionato, di porre gli agricoltori operatori economici in condizioni tali da poter limitare al minimo i danni da eventi atmosferici sfavorevoli; se invece dovessimo allargare le maglie del contributo statale in questo senso la spesa diverrebbe insostenibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato di cinque anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

È del pari prorogato per altri cinque anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente.

Il relatore propone un emendamento al primo comma, tendente a sostituire la parola « cinque » con l'altra « due ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Analogamente, il relatore propone al secondo comma un emendamento tendente a sostituire la parole « cinque » con l'altra « due ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il relatore propone ora il seguente comma aggiuntivo:

« Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3.75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

L'esenzione decennale dall'imposta sui terreni concessa, ai sensi della legge 14 giugno 1934, n. 1091, alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, è prorogata per altri dieci anni.

(È approvato).

Art. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni, autorizzati dall'articolo 11 della legge 3 dicembre 1957,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

55ª SEDUTA (17 maggio 1967)

n. 1178, per il periodo 1º gennaio 1967-30 giugno 1979 è così modificata:

Esercizio finanziario 1967	L.	210.000.000
»	»	1968 » 210.000.000
»	»	1969 » 210.000.000
»	»	1970 » 210.000.000
»	»	1971 » 223.000.000
»	»	1972 » 223.000.000
»	»	1973 » 223.000.000
»	»	1974 » 223.000.000
»	»	1975 » 223.000.000
»	»	1976 » 223.000.000
»	»	1977 » 223.000.000
»	»	1978 » 223.000.000
»	»	1979 » 223.000.000
»	»	1980 » 223.000.000
»	»	1981 » 223.000.000
»	»	1982 » 223.000.000
»	»	1983 » 223.000.000
»	»	1984 » 223.000.000
»	»	1985 » 103.000.000
»	»	1986 » 25.000.000
»	»	1987 » 15.000.000
»	»	1988 » 15.000.000

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari